

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CON
RELATIVE CLAUSOLE STATUTARIE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di settembre

16/9/2019

in Reggio Emilia, nello studio in Corso Garibaldi n.14, davanti a me Luigi Zanichelli, notaio in Correggio, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Reggio Emilia, sono comparsi i signori:

- **FERRARI GRAZIANO**, nato a Poviglio (RE) il giorno 5 settembre 1954, residente a Reggio Nell'Emilia in via Bologna n.18, codice fiscale FRR GZN 54P05 G947F;
- **CORRADINI CORRADO**, nato a Reggio Nell'Emilia il giorno 15 aprile 1949, residente a Reggio Nell'Emilia in via A. Borciani n. 16, codice fiscale CRR CRD 49D15 H223Z;
- **ORBONI MAURO**, nato a Reggio Nell'Emilia il giorno 5 luglio 1961, residente a Scandiano (RE) in via Fosse Ardeatine n. 4, codice fiscale RBN MRA 61L05 H223Z;
- **TINTI LUIGI**, nato a Modena il giorno 12 settembre 1949, residente a Modena in via Eugenio Enzo Piccinini n. 20/01, codice fiscale TNT LGU 49P12 F257Q;
- **FERRARI STEFANO**, nato a Reggio Nell'Emilia il giorno 20 dicembre 1980, residente a Reggio Nell'Emilia in via Alessandro Tassoni n.125/7, codice fiscale FRR SFN 80T20 H223J;
- **DONATI ANGELO**, nato a Piacenza il giorno 1° luglio 1964, residente a Lugagnano Val d'Arda (PC) in via Ferraretta n. 21, codice fiscale DNT NGL 64L01 G535B;
- **RAGNO ANTONIO CARMELO**, nato a Sant'Agata di Militello (ME) il giorno 1° gennaio 1963, residente a Reggio Nell'Emilia in via I. Nievo n. 23, codice fiscale RGN NNC 63A01 I199W;
- **MASINI SIMONE**, nato a Reggio Nell'Emilia il giorno 20 maggio 1975, residente a Albinea (RE), Via Romana n.5, codice fiscale MSN SMN 75E20 H223E;
- **PICCININI GABRIELE**, nato a Reggio Nell'Emilia il giorno 31 gennaio 1985, residente a Reggio Nell'Emilia in via Marsilio da Padova n. 1/03, codice fiscale PCC GRL 85A31 H223G;
- **PISANO MATTEO**, nato a Caserta il giorno 13 aprile 1970, residente a Montecchio Emilia (RE), Via Iones Del Rio n.8 codice fiscale PSN MTT 70D13 B963X;
- **BEDINI INVERNIZZI MARTINA**, nata a Cernusco sul Naviglio (MI) il giorno 22 aprile 1988, residente a Reggio Nell'Emilia in via Firenze n. 19, codice fiscale BDN MTN 88D62 C523B;
- **PERSONA MARIA**, nata a Reggio Nell'Emilia il giorno 7 agosto 1991, residente a Reggio Nell'Emilia in via E. de Nicola n. 4, codice fiscale PRS MRA 91M47 H223E;
- **MANICARDI ENRICO**, nato a Reggio Nell'Emilia il giorno 20 dicembre 1939, residente a Reggio Nell'Emilia in via L. Nobili n. 21, codice fiscale MNC NRC 39T20 H223J;

**REGISTRATO A
REGGIO EMILIA
IL 24/09/2019
AL N° 14119
SERIE 1T
€ 245,00**

- **TRISOLINI GIOVANNI**, nato a Nardò (LE) il giorno 23 luglio 1962, residente a Reggio Emilia, Via Enrico Zambonini n.24, codice fiscale TRS GNN 62L23 F842P;
 - **ZANGRANDI GIORGIO ARNALDO**, nato a Milano il giorno 16 marzo 1987, residente a Milano in via Ciceri Visconti n.10/2, codice fiscale ZNG GGR 87C16 F205D;
 - **BABINI BENEDETTA**, nata a Forlì il giorno 7 gennaio 1987, residente a Reggio Nell'Emilia in via G. Panciroli n. 7, codice fiscale BBN BDT 87A47 D704V;
 - **DAVOLI ZENO**, nato a Reggio Nell'Emilia il giorno 21 agosto 1934, residente a Reggio Nell'Emilia in viale Risorgimento n. 66, codice fiscale DVL ZNE 34M21 H223D.
- Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"Associazione Città di Reggio APS", da ora in avanti denominata *"associazione"*.

L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Reggio Emilia all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente (attualmente via Vittorio Veneto n.8, presso la Segreteria Vescovile) potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente atto costitutivo.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d. lgs. n. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. In particolare potrà collaborare con enti pubblici, religiosi e privati al fine

di promuovere e rendere fruibile il patrimonio artistico culturale anche attraverso una gestione diretta dei suddetti beni garantendone l'apertura al pubblico, la fruibilità e la conservazione. Tra questi beni figurano chiese, museo, torri, palazzi, collezioni, opera d'arte e simili. Prioritario per l'associazione sarà il centro storico di Reggio Emilia (la cattedrale, il museo diocesano, il Palazzo Vescovile, il Palazzo dei Canonici, la Basilica della Ghiara, San Prospero e la Torre del Bordello.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'attività dell'associazione è svolta nell'ambito territoriale della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge ai sensi dell'articolo 35 del Codice del Terzo Settore (numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale).

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il numero degli enti non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti tele-

fonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente atto costitutivo, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Salvo quanto previsto dalla legge, qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente atto costitutivo e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le mo-

dalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di Amministrazione.

Tutti gli associati hanno pari diritti e obblighi.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente atto costitutivo, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono *rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e

seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o, se presente, dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'Atto costitutivo occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per atto costitutivo di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo orga-

no:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare l'ammontare della quota associativa nel rispetto di *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'associazione;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque), nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 (tre) anni e sono *rieleggibili* per 3 (tre) mandati.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo) sia composto da 5 (cinque) componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti *cariche*:

Presidente Ferrari Graziano

Vice Presidente Davoli Zeno

Segretario Ragno Antonio Carmelo

Consigliere Corradini Corrado

Consigliere Orboni Mauro

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di ter-

zi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello atto costitutivo e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di controllo sia composto da 3 (tre) componenti e nominano a farne parte i signori:

Presidente Donati Angelo

Membro effettivo Piccinini Gabriele

Membro effettivo Bedini Martina

Membro supplente Masini Simone

Membro supplente Tinti Luigi .

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nel rispetto dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle attività statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il *patrimonio iniziale* dell'associazione è di quindicimilacento euro (15.100,00).

Risulta soddisfatto il dettato dell'articolo 22, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 117/2017 in quanto il presidente mi dichiara esistente, al momento della sottoscrizione, il patrimonio minimo e me lo fa constatare mediante l'esibizione dei seguenti tre assegni circolari:

assegno n.3900703132 emesso in data odierna da "Banco Bpm spa" dell'importo di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);

assegno n.3900703131 emesso in data odierna da "Banco Bpm spa" dell'importo di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);

assegno n.7200111404 emesso in data odierna da "Intesa Sanpaolo spa" dell'importo di euro 5.100,00 (cinquemilacento virgola zero zero)

per la complessiva somma di euro 15.100,00 (quindicimilacento virgola zero zero), intestati al costituendo comitato.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria atti-

vità, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale (formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il tutto in conformità e salvo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore) e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il *primo esercizio* si chiuderà in data 31 dicembre 2019. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate fossero maggiori di 100.000 (centomila) euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali *emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate fossero superiori a 1.000.000 (unmilione) di euro annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale* ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assem-*

blea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

richiesta scritta presentata all'organo amministrativo il quale avrà l'obbligo di consentirne la consultazione, anche mediante professionista di fiducia, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla richiesta.

L'associato, e/o il professionista delegato, avrà obbligo di riservatezza sui dati rilevati, fatti salvi quelli per legge pubblici o in caso di ricorso alla magistratura.

ART. 18

(Volontari)

I *volontari* sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione, se si avvale di volontari, deve stipulare l'assicurazione di cui all'articolo 18 del Codice del terzo Settore.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione, nel rispetto dell'articolo 16 del Codice del terzo Settore, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, an-

che dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo associativo competente o, in mancanza, alla Fondazione Italiana Sociale, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente atto costitutivo, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

I componenti conferiscono espresso mandato al Consiglio direttivo di procedere alla pratica necessaria al fine di conseguire il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione di promozione sociale e, se e quando possibile, di ETS, con ampia facoltà di modificare la denominazione dell'associazione stessa con l'aggiunta degli acronimi o delle definizioni previste dalla relativa normativa.

A tal fine il Consiglio direttivo viene investito di ogni e più ampio potere all'uopo occorrente, senza limitazione alcuna, incluso quello di apportare al presente atto costitutivo quelle modifiche formali che si rendessero necessarie, senza

che ciò possa però, in alcun modo, variarne lo spirito e la sostanza.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

E richiesto lo notaio ho ricevuto il presente atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte minore da me manoscritto e di esso ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me notaio a norma di legge alle ore 18 (diciotto).

Consta di fogli sette per facciate ventisei e fin qui della presente.

Firmato Benedetta Babini

Firmato Bedini Invernizzi Martina

Firmato Corrado Corradini

Firmato Stefano Ferrari

Firmato Simone Masini

Firmato Giorgio Arnaldo Zangrandi

Firmato Zeno Davoli

Firmato Piccinini Gabriele

Firmato Matteo Pisano

Firmato Giovanni Trisolini

Firmato Maria Persona

Firmato Luigi Tinti

Firmato Mauro Orboni

Firmato Donati Angelo

Firmato Antonio Carmelo Ragno

Firmato Ferrari Graziano

Firmato Enrico Manicardi

Firmato Luigi Zanichelli notaio